

Comunicazione Interna

**DECISIONE DI CONTRARRE**

**OGGETTO: “AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELLA SOCIETÀ AIRGEST SPA NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 853/2021 INSTAURATO INNANZI IL TRIBUNALE DI TRAPANI CON R.G. N. 670/2023 DAL VETTORE TAYARAN JET JSC NON RICOMPRESA NELL’INCARICO PER IL RECUPERO DEI CREDITI VANTATI VERSO IL VETTORE DI CUI AL PROT. CONTR. N. 92/21 DEL 21/09/2021”.**

Il sottoscritto Dott. Salvatore Ombra, Presidente di Airgest S.p.A.:

premesse:

- che Tayaran Jet Jsc, vettore aereo con sede legale in Bulgaria, e precisamente a Sofia, giusto Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo del 30 novembre 2020, n. 41, si è aggiudicato l’affidamento del servizio aereo di linea (finalizzato a garantire il c.d. ‘servizio di continuità territoriale’ per il quale ha percepito regolari anticipazioni) sulle rotte Trapani – Ancona e viceversa, Trapani – Perugia e viceversa, Trapani – Trieste e viceversa, con la conseguenza che è stato concesso al vettore Tayaran Jet Jsc il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria detto servizio, per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 ottobre 2023, come disciplinato dalla Convenzione del 12 novembre 2020, sottoscritta dall’ENAC e dalla predetta società di navigazione aerea Tayaran Jet Jsc, per la regolazione dell’esercizio del servizio onerato;
- che con nota prot. n.126200-P del 03 novembre 2021, l’ENAC ha dato notizia della presentazione di istanza di recesso da parte della società Tayaran Jet Jsc e della cancellazione, da parte di detta società, degli operativi sulle rotte dallo scalo di Trapani verso quelli di Ancona, di Perugia, di Trieste e viceversa, servizio poi espletato presso l’aeroporto di Trapani a partire dal 28 marzo 2022 e sino al 27 ottobre 2022 a cura del vettore Alba Star S.A., percependo quest’ultimo da parte di ENAC anticipazioni mensili a titolo di compensazione finanziaria per costi di gestione per circa Euro 227.071,00, ammontanti ad un totale di circa ben Euro 1.589.503,00 di soldi pubblici, ai sensi della convenzione sottoscritta con ENAC in data 25 marzo 2022 e s.m.i. e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 28 dell’8 aprile 2022;

dato atto:

- che essendosi reso ripetutamente inadempiente rispetto ai suoi obblighi di pagamento dei diritti aeroportuali e delle tariffe *handling* maturate, ai sensi dei due contratti sottoscritti in data 16.12.20 di cui uno relativo ai voli sottoposti ad oneri di servizi pubblici e l’altro ai distinti voli commerciali, i canoni dovuti ai sensi del contratto di subconcessione di spazi aeroportuali e le ulteriori prestazioni aeroportuali rese ai sensi del tariffario vigente presso l’aeroporto di Trapani, Airgest S.p.A. ha ritenuto necessario procedere in via monitoria nei confronti del vettore Tayaran Jet e dotarsi di un titolo giuridico di diritto interno idoneo ad avviare apposita azione esecutiva nei confronti di ENAC e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) per rivalersi sulle somme dovute dallo Stato al vettore aereo per l’espletamento del servizio di continuità territoriale;
- che a tal fine è stato attribuito incarico professionale all’avv. Mormino (rif. prot. contratti n. 92/21 del 21/09/2021) di modo che venisse predisposto apposito atto di precetto e ricorso per decreto ingiuntivo

- nonché attivato un eventuale successivo procedimento di esecuzione del tipo “pignoramento presso terzi”, potendo rivalersi sulle somme dovute al vettore aereo dallo Stato (*rectius*: ENAC e MIMS) per l’espletamento del servizio di continuità territoriale;
- che a valle dell’attività giudiziale coltivata dall’avv. Mormino, in effetti, è stato conseguito il Decreto Ingiuntivo n. 853/2021 del 03.12.21 il cui atto di notifica predisposto non è stato accettato, in concomitanza al periodo natalizio 2021 e sino al 10 gennaio 2022, dagli uffici UNEP della Corte di appello di Roma in quanto il servizio è stato limitato solo agli atti urgenti in scadenza, essendo possibile, presso l’UNEP di Roma, effettuare notifiche all’estero un giorno alla settimana;
  - che (solo) in data 19 gennaio 2022 è stato finalmente accettato il nostro atto di notifica del D.I. 853/21 con la formula esecutiva, unitamente ad apposito atto di precetto per € 215.795,98 (compreso gli interessi) effettuato all’estero;
  - che una volta conseguito l’esito positivo della notifica del D.I. n. 853/21 e dell’atto di precetto, l’azione giudiziaria successiva da promuovere formalmente avrebbe dovuta essere un atto di pignoramento presso terzi nei confronti di ENAC e del MIMS, per chiedere a MIMS ed ENAC l’escussione delle garanzie, invero di modesto importo, rilasciate da Tayaran Jet;
  - che tale azione, alla data di redazione del presente documento, è stata temporaneamente sospesa atteso che l’avv. Mormino ha notiziato la Società della disponibilità dell’ENAC a cedere ad Airgest S.p.A. i crediti vantati verso Tayaran Jet Jsc sempre che venissero accertate da parte di ENAC la sussistenza di somme dovute al vettore a titolo di compensazione degli oneri di servizio pubblico fin tanto che il predetto servizio è stato espletato dal vettore;
  - che è stata valutata altresì la possibilità di recuperare le somme in Bulgaria (instaurando una procedura esecutiva individuale nei confronti di SAMO AIR verso la quale Airgest S.p.A. vanta un credito di circa € 50.187,48), pur nella consapevolezza che trattasi di una procedura complessa ed onerosa che comporta la necessità di sostenere i costi di un corrispondente locale;
  - che, per quanto precede, l’avv. Mormino ha posto in essere plurime ed energivore attività di contatto e coordinamento con l’avv. Petrova finalizzate, unicamente, a comprendere quale fosse la migliore strategia giudiziaria da adottare per recuperare in Bulgaria le somme dovute dal vettore senza considerare che per riuscire ad ottenere la condanna di SAMO AIR sulla base della sola previsione dell’art. 6, comma 1 della Legge n. 324 del 1976 sarebbe indispensabile tutto il supporto dell’avv. Mormino, con ogni conseguente onere da riconoscere al predetto legale oltre che all’avv. Petrova, per dimostrare l’applicabilità della citata legge e l’esistenza del credito nei confronti di SAMO AIR;
  - che essendo state rappresentate alla Società, dall’avv. Mormino, le plurime e complesse difficoltà circa l’ottenimento di un D.I. europeo che avrebbe l’inconveniente di una sicura opposizione da parte di Tayaran Jet Jsc con tempi lunghi per l’ottenimento di un titolo (un anno e più), così come in caso di presentazione di un’azione diretta in Bulgaria, mediante presentazione di un’istanza di dichiarazione di insolvenza/fallimento di Tayaran Jet Jsc, in data 16 dicembre 2022, è stata comunicata all’avv. Mormino la determinazione del Presidente, dott. Ombra, di volersi avvalere del supporto del citato legale ai fini della predisposizione di un testo di accordo transattivo da siglare con il debitore in parola in quanto in precedenza (agli inizi del mese di dicembre 2022), il DG della società, dott. Bufo, è stato raggiunto telefonicamente da un intermediario della controparte, tale sig. Benvenuto, con il quale è stato convenuto di chiudere transattivamente la vicenda per una somma pari a 75.000,00 € dato che il credito vantato verso il vettore è pari a circa 140.000,00 € e le concrete speranze di recupero si attestano intorno a 50.000,00 € peraltro non già direttamente verso il vettore bensì nei confronti della SAMO AIR;
  - che l’intermediario della controparte, tale sig. Benvenuto, che su indicazione del DG della società, dott. Bufo, avrebbe dovuto interfacciarsi con l’avv. Mormino per il prosieguo e finalizzazione della transazione, non ha dato alcun seguito a tale indicazione. Pertanto, l’opportunità di una chiusura transattiva della vertenza è tramontata pur a fronte dell’attività espletata dall’avv. Mormino di contatto e finalizzazione della transazione;
  - che, al fine di coltivare gli interessi della Società, visti gli infruttuosi tentativi alternativi posti in essere, l’avv. Mormino, quindi:

- 1) ha notificato l'atto di precetto del 03.01.2023, in rinnovazione, unitamente al D.I. n.853/21 con la formula esecutiva, già in precedenza notificato in data 19 gennaio 2022, all'estero, in Sofia (Bulgaria), per complessivi € 216.416,11 (compreso gli interessi), previa effettuazione di una nuova e seconda visura camerale per verificare, nell'anno 2023, dove fosse la sede del vettore (presso la *holding* e la controllata ossia presso 2 delle 3 società che ha il vettore); decorsi 10 giorni successivi al 24 gennaio 2023 (giorno in cui è pervenuta presso lo studio dell'avv. Mormino la cartolina di ritorno della racc. A/R effettuata per la ri-notifica), è stata indicata dall'avv. Mormino la possibilità di promuovere il pignoramento presso terzi (ENAC e MIMS) delle somme dovute al vettore per il servizio espletato;
- 2) ha contattato informalmente ENAC ed ha appreso che l'Authority non ha ancora avviato la fase di rendicontazione e di non essere in grado di ipotizzare se Tayaran Jet possa avere diritto a qualche somma. A fini di giustizia, in ogni caso, l'avv. Mormino ha presentato formale istanza di accesso agli atti per la fase di rendicontazione, stante l'interesse al recupero del credito vantato verso il vettore, istanza che è scaduta in data 30 gennaio 2023 ed è stata puntualmente ri-sollecitata, giungendo una nota di riscontro, a firma del dott. Eminente, che è apparsa un po' ambigua, pur a fronte della rendicontazione;
- 3) consultandosi con il legale di Sofia, avv. Petrova, ha proposto l'instaurazione di un'apposita istanza di fallimento nei confronti di Tayaran Jet in Bulgaria. La finalità non è quella di recuperare qualcosa – tant'è che il credito vantato è stato in due *tranches* portato già integralmente a perdita dal punto di vista bilancistico con i bilanci 2021 e 2022, ma, piuttosto, di indurre Di Grandi ad una transazione in quanto interessato ad evitare un fallimento. In ogni caso trattasi formalmente di un'azione dovuta per quanto attiene il fine di dimostrare che il *top management* della Società ha esperito tutti i rimedi e le azioni giudiziarie e stragiudiziali per tentate di recuperare l'ingente credito vantato. Tale azione esplorativa delle reali intenzioni del Di Grandi, volta unicamente ad accertare che, di fatto, si è subita una frode per cui, come contro-azione, si promuove un'azione per far dichiarare il fallimento della nuova società che il Di Grandi sta costituendo, dovendosi considerare la procedura instauranda meramente formale senza possibilità alcuna di recupero somme, sussistendo tuttavia i presupposti per conseguire una dichiarazione di fallimento; l'udienza prevista per il 14 agosto 2023 è stata rinviata al 18 settembre 2023 per le due seguenti motivazioni:
  - i) la prospettata necessità da parte del perito incaricato dal Tribunale di maggiori termini per la predisposizione della relazione sulla situazione economica finanziaria del vettore sulla base dei documenti da noi forniti e delle informazioni sulla situazione finanziaria della società ricevuta dall'Agenzia delle Entrate, ecc.;
  - ii) la mancata regolare convocazione della Tayaran Jet tenuto conto dell'attuale irreperibilità della società e delle connesse difficoltà a procedere con la regolare notifica degli atti giudiziari. L'avv. Mormino ha segnalato, in proposito, che la società risulta da fine giugno 2023 senza legale rappresentante in quanto il dott. Gianfranco Cincotta è venuto a mancare il 24 giugno 2023.

Le difficoltà del dott. Paolo Di Grandi, ad individuare un nuovo legale rappresentante comprovano, di fatto, lo stato di decozione della società;

- che le contromosse del vettore Tayaran Jet Jsc, a fronte delle iniziative di Airgest S.p.A., si sono sostanziate nelle seguenti iniziative:

- 1) Opposizione Tayaran Jet al precetto (R.G. n. 437/2023) ri-notificato, una prima volta in data 17 febbraio 2022 unitamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 853/2021 emesso in data 03/12/2021 dal Tribunale Ordinario di Trapani (iscritto con R.G.N. 2369/2021) in persona del Giudice dott. Carlo Maria Bucalo, e depositato in cancelleria il 07/12/2023 munito della formula della provvisoria esecutività in data 15/12/2021, [con cui il Tribunale di Trapani ha ingiunto a Tayaranjet JSC, di pagare alla società AIRGEST S.p.A. la somma di Euro 199.530,81 (Euro 65.274,64 a titolo di diritti aeroportuali, come definiti ai sensi dell'art. 72 del DL n. 1/2012 e s.m.i., Euro 9.456,00 a titolo di addizionali comunali maturate ai sensi dell'art. 2, comma 11, della

legge n. 350/2003 e ss.mm.ii., Euro 121.545,87 a titolo di tariffe handling, Euro 3.254,30 per l'utilizzo di aree e per servizi aeroportuali) dovuta alla data del 30 settembre 2021, oltre agli interessi moratori, nonché le spese di procedura liquidate in Euro 2.135,00 per competenze di avvocato ed Euro 406,50 per esborsi], con la conseguenza che la Tayaran Jet Jsc, per il tramite dell'Avv. Matteo Gentile, ha chiesto all'A.G. di "(...) dichiarare nullo e comunque inefficace il precetto notificato in data 18.01.2023; con vittoria di spese e compensi di difesa"; tale opposizione al precetto di Airgest S.p.A. ha comportato che il Tribunale di Trapani ha provvisoriamente sospeso l'efficacia del precetto in rinnovazione notificato a Tayaran Jet in data 18.01.2023 e rinviato le parti all'udienza del 14 febbraio 2024.

L'Avv. Mormino ha segnalato che tale giudizio ha ad oggetto solo l'aspetto processuale della tempestività e validità della notifica dell'ultimo precetto ma non attiene né alla validità dei crediti né all'efficacia del Decreto ingiuntivo n. 853/2021, attualmente ancora in vigore.

- 2) Opposizione Tayaran Jet al Decreto Ingiuntivo n. 853/2021 (R.G. n. 670/2023), con prima udienza di comparizione delle parti fissata per il giorno 06 settembre 2023, giusto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 7 marzo 2023, sempre per il tramite dell'Avv. Matteo Gentile. Allo stato attuale, in attesa dell'esito dell'udienza del 18 settembre 2023 presso il Tribunale di Sofia avente ad oggetto la richiesta dichiarazione di fallimento del vettore, l'avv. Mormino ha informato che si rende necessaria la relativa costituzione, occorrendo accedere telematicamente ai documenti depositati da Tayaran Jet Jsc; sarà importante, in occasione dell'udienza del 6 settembre 2023, fornire al Giudice puntuale informativa sull'attuale situazione di insolvenza di Tayaran Jet Jsc al fine di evitare un'eventuale sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo. Tale giudizio non verrebbe coltivato, nelle fasi successive allo studio ed alla costituzione/introduzione qualora Tayaran Jet dovesse esser dichiarata fallita;

tenuto conto:

- sia del rinvio dell'udienza per la dichiarazione di fallimento di Tayaran Jet al 18 settembre 2023 che dell'attuale sospensione dell'efficacia del precetto del 18.01.23, l'Avv. Mormino ha segnalato la necessità di doversi costituire nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 853/2021 instaurato da Tayaran Jet presso il Tribunale di Trapani con RG n. 670/2023;

considerato:

- Che, per quanto precede, in data 21/08/2023, l'avv. Mormino, già incaricato del recupero dei crediti vantati verso il vettore Tayaran Jet Jsc, come da incarico assunto al prot. contr. n. 92/21 del 21/09/2021, ha fatto pervenire, con comunicazione elettronica ordinaria (rif. email del 21/08/2023), una proposta di compensi professionali per la costituzione nel giudizio di opposizione al D.I. della società, promossa dal vettore TJB (RG n. 670/2023), attività giudiziale non affidata con l'incarico originario, pari ad € 1.400,00 oltre oneri accessori (spese gen. al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%) per la sola fase di studio e di costituzione/introductiva in tale giudizio rispetto ai valori medi di legge (€ 4.180,00) ed ai valori minimi di legge (€ 2.090,00) in quanto qualora Tayaran Jet dovesse esser dichiarata fallita il legale non ipotizza un prosieguo di tale giudizio (fase istruttoria/trattazione e decisionale);

rilevato:

- Che a partire dal 1° luglio 2023 si applicano le norme previste dal nuovo Codice Appalti 2023 (D.Lgs. 36/2023) e che da tale data viene abrogato il precedente Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) nonché tutti gli atti attuativi ad esso collegati (Linee Guida ANAC e Decreti Ministeriali) ma è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023 durante il quale vecchie e nuove norme coesisteranno;
- Che la società Airgest S.p.A. è un gestore aeroportuale ed in quanto tale, con riguardo agli affidamenti di lavori, servizi e forniture, è soggetta alla disciplina dei 'settori speciali' di cui al nuovo Codice Appalti 2023 (D.Lgs. 36/2023);



- Che il nuovo Codice Appalti 2023 ha disciplinato gli appalti dei settori speciali in un intero libro ad essi dedicato: il Libro III, dove, nell'art. 141, vengono dettagliatamente indicate le disposizioni dei Libri I e II che trovano diretta applicazione anche nell'ambito dei settori speciali, senza che sia necessario valutarne previamente la compatibilità con le norme specifiche di questi settori;
- Che alcune disposizioni del Libro III introducono per i soggetti che operano nei cc.dd. "settori speciali" alcuni "poteri di autorganizzazione"; in particolare i predetti soggetti potranno tra le altre cose:
  - per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti (art. 50);
- Che, per quanto precede, si deve continuare a fare riferimento alle prescrizioni di cui alla regolamentazione interna della società, ossia:
  - "Procedura Acquisti" – ed. vig.;
  - "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" – ed. vig.;

ritenuto:

- Opportuno procedere ad affidamento diretto *tout court* in favore dell'avv. Mormino sussistendo nel caso di specie (ossia la necessità di costituzione nel giudizio di opposizione al D.I. della società, promossa dal vettore TJB) la consequenzialità o complementarità, con altri incarichi attinenti alla medesima materia, oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
- Che, inoltre, nel caso di specie, non sussiste la necessità di una preventiva consultazione di più operatori economici, in quanto l'avv. Mormino è soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, essendo già affidatario di servizi legali (giudiziali e stragiudiziali) avverso il vettore Tayan Jet, come di seguito elencato:
  - 1) Incarico assunto al prot. contratti n. 60/23 del 21/06/2023, relativo al giudizio volto a promuovere un'apposita istanza di fallimento nei confronti di Tayan Jet Jsc in Bulgaria (rif. deposito atto in data 06/07/2023, numero di procedimento 64358 e causa commerciale (c.c.) 1251/2023, VI -3 collegio giudiziario);
  - 2) Incarico assunto al prot. contratti n. 56/23 del 12/06/2023, relativo al giudizio di opposizione di Tayan Jet Jsc\_all'atto di precetto in rinnovazione del 18.01.2023, già notificato da Airgest S.p.A. in data 17 febbraio 2022 unitamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 853/2021 emesso dal Tribunale ordinario di Trapani (R.G. N. 2369/2021), munito della formula esecutiva in data 15/12/2021 (rif. R.G. N. 437/2023);
  - 3) Incarico assunto al prot. contratti n. 92/21 del 21/09/2021, relativo alla assistenza nelle attività stragiudiziali e giudiziali di recupero dei crediti vantati da Airgest S.p.A. nei confronti del vettore Tayan Jet Jsc (rif. R.G. N. 2369/2021);
  - 4) Incarico assunto al prot. contratti n. 55/23 del 12/06/2023, relativo a tutta l'attività stragiudiziale prestata nei confronti del vettore Tayan Jet Jsc (rif. periodo: maggio 2022 – maggio 2023) non ricompresa nell'incarico per il recupero dei crediti vantati verso il vettore di cui al prot. contr. n. 92/21 del 21/09/2021, come di seguito riepilogate:
    - 4.1. Tutte le attività espletate in relazione alla tematica "tariffa d'*handling*" nei confronti di Tayan Jet;
    - 4.2. Tutte le attività di contatto e coordinamento con l'avv. Petrova in passato espletate pur se non finalizzate per tentare l'attività recupero somme Tayan Jet Jsc in Bulgaria;
    - 4.3. Rinnovo della notifica dell'atto di precetto del 03.01.2023 (previa effettuazione di una nuova visura effettuata, oltre a quella a suo tempo effettuata a corredo del D.I. ed atto di precetto del 01.02.2022 del costo di € 600,00);
    - 4.4. Tutte le attività di contatto e coordinamento volte a tentare di addivenire alla finalizzazione di un accordo transattivo con Tayan Jet Jsc;

- Che l'offerta economica pervenuta dall'Avv. Enrico Mormino, per l'attività tecnica di assistenza giudiziale di che trattasi, appare particolarmente vantaggiosa in quanto proporzionata alla quantità e qualità del lavoro da svolgere;

richiamato:

- L'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

visto:

- il D.Lgs. n. 36/2023 ed il D.Lgs. n. 50/2016;
- le norme regolamentari interne della Società (rif. "Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" – ed. vig. e dalla "Procedura Acquisti" – ed. vig.);
- la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, prot.38639 del 01.08.2017, assunta al protocollo di questa Società al prot. entr. n. 2520/17, pari data, avente ad oggetto: "Art. 17 del D.Lgs. 50/2016 – Affidamento di servizi legali, inclusi i servizi notarili – Divieto di affidare incarichi intuitu personae – circolare";
- la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, giusta nota prot. 63274/S.S.16 del 20.12.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 3996/17, pari data, avente ad oggetto: "Art. 19 quaterdecies del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (...) – equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati o agli iscritti ad altri ordini professionali – circolare";
- la circolare dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 5 Partecipazioni, prot. 485/S5.16 del 05.01.2017, assunta al protocollo di questa Società n. 52/17 del 09.01.2017, avente ad oggetto: "Obbligo di pubblicità per gli incarichi consulenziali o professionali – circolare";
- la nota dell'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, Servizio 3 Vigilanza e Servizio 5 Partecipazioni, prot. 64527 del 11.12.2018, assunta al protocollo di questa Società n. 3891/18 del 13.12.2018, avente ad oggetto: "Linee Guida ANAC n. 12/2018 "Affidamento dei servizi legali";

in virtù di tutto quanto suddetto,

## DECIDE

- **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, efficace a far data dal 1° luglio 2023, **in favore dell'Avv. Enrico Mormino** (C.F. MRMNRC70T24G273N e P.IVA 12974130150) del foro di Roma, *partner* dello studio legale "Legal4Transport", con studio professionale in Largo Chigi, 5 – 00187 Roma (RM), tel. +39 0669922319, mobile +39 3358147346, e-mail: [emormino@legal4t.it](mailto:emormino@legal4t.it), **l'affidamento dell'incarico professionale per la rappresentanza e difesa della società Airgest S.p.A. nel giudizio di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 853/2021 instaurato innanzi il Tribunale di Trapani con RG N. 670/2023 dal vettore TAYARAN JET JSC**, non ricompresa nell'incarico per il recupero dei crediti vantati verso il vettore di cui al prot. contr. n. 92/21 del 21/09/2021, con incarico da espletarsi secondo le modalità di cui al contratto stipulando e a tutti gli atti ad esso allegati e richiamati;
- **di approvare l'impegno di spesa e relativa copertura finanziaria, per un importo complessivo "a corpo", pari ad € 1.400,00 oltre oneri accessori** (spese gen. al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%) **per la sola fase di studio e di costituzione/introductiva in tale giudizio** rispetto ai valori medi di legge (€ 4.180,00) ed

ai valori minimi di legge (€ 2.090,00) in quanto qualora Tayaran Jet dovesse esser dichiarata fallita il legale non ipotizza un prosieguo di tale giudizio (fase istruttoria/trattazione e decisionale);

- **di nominare** quale direttore dell'esecuzione del contratto (in sigla D.E.C.) l'**Avv. Soana Desiree DAMIANO**, Resp. Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di Airgest S.p.A.;
- **di dare atto** che tutti i pagamenti a favore del Professionista saranno effettuati tramite bonifico bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto dalla L. 136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previa verifica della regolarità contributiva e dell'incarico svolto e nei limiti dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;
- **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **di dare atto** che per le attività di natura intellettuale-professionistica, oggetto del presente incarico, si è esonerati, ex art. 26 D.Lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI (Determin. n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità VV LL PP);
- **di dare attuazione** a quanto previsto dall'art. 15 *bis* del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, procedendo alla pubblicazione delle informazioni relative al presente atto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, nella sezione "Amministrazione Trasparenza", sotto sezione "Consulenti e collaboratori", del sito internet della Società, entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, attraverso la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, completo di indicazione del soggetto percettore, dell'oggetto dell'incarico, della ragione dell'incarico, della durata e del compenso comunque denominato, della procedura seguita per la selezione del contraente e del numero di partecipanti alla procedura nonché del CV dell'affidatario.

Si dà mandato alla funzione Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs di predisporre i consequenziali atti di competenza.

Airgest S.p.A.

Il Presidente

*Dott. Salvatore Ombra*

